

**ESTENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI
CONTROPARTE CENTRALE RILASCIATA ALLA SOCIETÀ CASSA DI COMPENSAZIONE E
GARANZIA S.P.A.**

LA BANCA D'ITALIA

VISTO il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (di seguito "EMIR");

VISTO il Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo Unico della Finanza) e successive modifiche e integrazioni; in particolare visti gli articoli:

- 79-*quinquies*, comma primo, che dispone che la Banca d'Italia e la Consob sono le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, EMIR, secondo quanto disposto dai commi successivi, dall'articolo 79-*sexies* e dall'articolo 79-*novies*.1 del medesimo Testo Unico della Finanza;
- 79-*sexies*, comma primo, che dispone che la Banca d'Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall'articolo 17 EMIR;
- 79-*sexies*, comma terzo, che dispone che la vigilanza sulle controparti centrali è esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori;

VISTE la domanda di estensione dell'autorizzazione presentata da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (di seguito "CC&G") in data 16 maggio 2025 ai sensi dell'articolo 15 EMIR e le successive informazioni integrative fornite, anche durante il periodo di valutazione del rischio fino al 4 luglio 2025, nonché la dichiarazione della Banca d'Italia del 4 giugno 2025 di completezza documentale della domanda;

PREMESSO CHE:

- CC&G ha presentato domanda di estensione dell'autorizzazione in vista dell'offerta di servizi di controparte centrale su derivati obbligazionari;
- Il 17 luglio 2025, ai sensi degli articoli 17 e 23-bis EMIR, la Banca d'Italia ha trasmesso all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e al collegio di supervisione su CC&G il rapporto di valutazione dei rischi per CC&G derivanti dall'estensione delle attività e dei servizi, predisposto in coordinamento con la Consob, e il conseguente progetto di decisione favorevole all'estensione dell'autorizzazione della controparte centrale, risultando confermato il pieno rispetto dei requisiti EMIR da parte di quest'ultima;
- Il 29 luglio 2025 l'AESFEM si è espressa favorevolmente rispetto al progetto di decisione della Banca d'Italia;
- Il 7 agosto 2025 il collegio di supervisione su CC&G ha espresso unanimemente parere positivo circa il rispetto da parte di CC&G dei requisiti previsti dal regolamento EMIR;

ESTENDE L'AUTORIZZAZIONE

di CC&G a fornire servizi di compensazione e garanzia su derivati obbligazionari.